

□ Risposta all'interrogazione n. 473

“Loc.tà Massaprofoglio comune di Muccia - danni provocati dai cinghiali e dai lupi”

In riferimento all'interrogazione n. 473/2011 del Consigliere Francesco Acquaroli con cui chiede di conoscere i motivi del mancato riconoscimento dei danni provocati dal lupo agli allevamenti di bestiame e dai cinghiali alle colture agricole, si comunica quanto segue.

La l.r. 20 febbraio 1995, n. 17 “Interventi ed indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi” all'articolo 3, comma 2), demanda alla Giunta regionale di fissare entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali verrà effettuata la valutazione, l'articolo 4 stabilisce la procedura. Ciò premesso, l'Amministrazione regionale attraverso i propri competenti uffici ha provveduto a liquidare tutte le richieste di indennizzo pervenute complete della documentazione per gli anni 2010 e precedenti provvedendo ad informare con raccomandata e ricevuta di ritorno gli allevatori che non sono stati ammessi ad indennizzo indicando le motivazioni. Per l'anno 2011 sono state liquidate le richieste di indennizzo complete afferenti il periodo gennaio-giugno.

Per quanto riguarda la risarcibilità dei danni provocati da animali selvatici, l'art. 34 della l.r. 7/95, stabilisce una precisa griglia di competenze in materia di prevenzione, comprese quindi eventuali recinzioni elettrificate, e ristoro di danni, ponendo il relativo onere a carico dei soggetti individuati in base al luogo in cui il danno si è verificato, come di seguito specificato:

a) per i danni che si verificano nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, il risarcimento è di competenza delle Province;

b) per i danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistiche venatorie, nelle aziende agri turistiche venatorie e nelle zone di addestramento dei cani e per le gare cinofile, il risarcimento fa carico ai rispettivi concessionari;

c) per i danni provocati nel territorio a gestione programmata della caccia è disposto dai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), d'intesa con le Province.

Si specifica inoltre che la l.r. 18 luglio 2011, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” ha introdotto all'art. 34 il comma 6 bis, il quale dispone che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il regolamento per la prevenzione e, il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.